

N. _____ - Misure cautelari

IL TRIBUNALE DI ROMA

Seconda Sezione Lavoro



composto dai Sigg. Magistrati

dott.	Domenico	CORTESANI	Presidente
dott.	Antonio Maria	LUNA	Giudice rel.
dott.	Giovanni	MIMMO	Giudice

- a scioglimento della riserva formulata all'udienza del

O S S E R V A

dipendente della soc. _____

con mansioni di impiegata, ha esposto, con ricorso ex art. 700 c.p.c., che è stata assunta il _____ con contratto a tempo parziale di 30 ore settimanali distribuite su cinque giorni alla settimana dalle 9,00 alle 15,00; che nel novembre del _____ ella ha sollecitato il pagamento di numerose mensilità di retribuzione; che la società ha risposto a tale richiesta modificando unilateralmente l'orario di lavoro fissandolo cioè dalle 12,00 alle 18,00; che tale modifica è irragionevole posto che le mansioni da lei svolte, di carattere amministrativo, possono agevolmente essere compiute la mattina; e che i suoi ritmi di vita le impongono di lavorare soltanto fino al primo pomeriggio avendo necessità di recarsi a prelevare il figlio di cinque anni all'uscita dalla scuola alle 16,00, senza possibilità di farsi sostituire in tale incombenza dal marito impegnato al lavoro solitamente fino alle 21,00.

La ricorrente ha quindi sostenuto che tale provvedimento sia illegittimo poiché ella non ha prestato il proprio consenso alla modifica della collocazione temporale dell'attività lavorativa. Allegando la situazione di grave pericolo rappresentata dal fatto che il nuovo orario di lavoro stravolge la sua organizzazione dei ritmi di vita familiare e le impedisce di avere contatti con il figlio durante la settimana, essendole peraltro impossibile economicamente affronta-

re gli oneri conseguenti alla collaborazione familiare prestata da terzi, ha chiesto, in via d'urgenza, che sia dichiarato illegittimo il provvedimento di modifica dell'orario di lavoro ed ordinato l'immediato ripristino dell'orario convenuto.

La società si è costituita contestando la sussistenza di una grave situazione di pericolo giacché la lavoratrice è assente per malattia dal _____ e rilevando nel merito che, essendo consentita dalla legge la previsione di inserire clausole di flessibilità nei contratti di lavoro a tempo parziale, così da consentire una variazione della collocazione temporale della prestazione, nella specie è stata appunto prevista tale possibilità sicché la operata modifica non richiede il preventivo consenso della lavoratrice.

Il Giudice designato, con ordinanza del _____, n. 6346 reg. cron., ha respinto l'istanza reputando che il contratto individuale contenga una clausola di flessibilità.

Con atto depositato il _____ ha proposto reclamo ribadendo le proprie argomentazioni e contestando che nel contratto di lavoro sia ravvisabile alcuna clausola di flessibilità.

La società, costituitasi, ha dedotto, in fatto, che la lavoratrice, a seguito di contestazione disciplinare, è stata licenziata con atto del _____ contesta inoltre la fondatezza del reclamo.

Tanto premesso, il Tribunale ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Deve invero rilevarsi che il fatto sopravvenuto, costituito dal licenziamento in tronco della _____ modifica radicalmente la situazione prospettata avanti il primo giudice con ricorso in via d'urgenza. La lavoratrice, invero, ha appunto chiesto di ordinare alla società l'immediato ripristino dell'orario di lavoro originariamente osservato.

Il procedimento cautelare è ontologicamente condizionato dall'attualità della situazione dedotta, in quanto finalizzato all'adozione di provvedimenti di natura provvisoria necessari perché nelle more del giudizio non venga pregiu-

dicato il diritto azionato; quindi, ogni modificazione della situazione di fatto in tal senso ha un sicuro rilievo processuale, non potendo il giudice adottare alcuna decisione in ordine alla istanza cautelare allorché siano venute meno comunque le condizioni di urgenza fatte valere e/o comunque si profili una situazione nuova in forza della quale la tutela invocata non sia più possibile.

Nella specie, la tutela richiesta dalla reclamante difetta ormai del requisito dell'attualità in quanto, avendo, allo stato, il licenziamento efficacia, non sarebbe comunque possibile disporre il ripristino dell'orario di lavoro, misura che presuppone un rapporto di lavoro in atto.

Non sussiste, quindi, l'interesse della parte reclamante ad ottenere, nel presente giudizio cautelare, un provvedimento a sé favorevole, perché in sede d'urgenza l'interesse va apprezzato solo in relazione alla situazione di fatto allo stato esistente e non coincide con l'interesse che può esservi ad ottenere il provvedimento giudiziale di merito emesso all'esito del giudizio a cognizione piena, il cui definitivo accertamento fa stato tra le parti, anche in futuro, e che può consistere in un provvedimento di carattere costitutivo adottato ora per allora, stante il generale principio di retroattività, al momento della domanda, della pronuncia di merito, non potendo cagionare il tempo occorrente per compiere il processo ordinario un danno per la parte che ha ragione.

Né potrebbe sussistere comunque la necessità di esaminare il merito della presente controversia siccome indirettamente utile al fine di vagliare la legittimità del licenziamento intimato proprio a causa del rifiuto della lavoratrice di prestare attività secondo il nuovo orario, giacché ogni questione in merito alla legittimità di tale rifiuto potrà essere fatta valere nell'eventuale giudizio di impugnazione del licenziamento.

Peraltro, ove dovesse essere ripristinato il rapporto, anche se del caso in forza di provvedimento cautelare, in questo potrebbe ravvisarsi un mutamento della situazione di fatto che farebbe sorgere la facoltà di proporre nuova istanza cautelare (art. 669 *septies* 1° comma c.p.c.).

In difetto del *periculum in mora*, pertanto, deve essere confermata l'ordinanza impugnata.

Considerata la natura della presente decisione fondata su un fatto sopravvenuto, si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di questa fase.

RESPINGE

il reclamo;

DICHIARA

interamente compensate le spese di questa fase del procedimento cautelare;

MANDA

alla Cancelleria di dare comunicazione alle parti.

Roma,

Il Presidente

IL CANCELLIERE N. 3
Valeriano Cortesi

Valeriano Cortesi



depositato in Cancelleria

IL CANCELLIERE N. 3
Valeriano Cortesi

Valeriano Cortesi

F. COMUNICAZIONE
alle parti

IL CANCELLIERE N. 3
Valeriano Cortesi

Valeriano Cortesi